

Transizione 5.0 Le regole per le imprese

Transizione 5.0 con tempi ristretti e iter complicato

La convenienza. Per gli stessi investimenti senza obiettivo di riduzione dei consumi possibile la scelta alternativa d'Industria 4.0

Pagina a cura di
Luca Gaiani

Con gli obiettivi del piano Transizione 5.0, il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali mette il turbo, ma sono molti i vincoli e le complessità da superare per ottenere il beneficio maggiorato. Oltre alla necessità di certificare, ex ante ed ex post, e mantenere per almeno cinque anni la riduzione nei consumi energetici, preoccupa le imprese il poco tempo a disposizione per completare i progetti di innovazione in presenza di un importo limitato di risorse complessive che potrebbe esaurirsi e azzerare del tutto il credito di imposta. In questi casi, si potrà ripiegare sui crediti della legge 178/2020 che, seppur più modesti, danno certezze immediate di realizzazione.

Investimenti sovrapponibili

I bonus del piano Transizione 5.0 previsti dall'articolo 38 del Dl 19/2024 e dal Dm 24 luglio 2024 sono destinati alle imprese che realizzano «progetti di innovazione» che hanno come base gli investimenti in beni materiali e immateriali con le caratteristiche «Industria 4.0» (allegati A e B alla legge 232/2016) e che consentono inoltre la realizzazione di risparmi energetici. Gli stessi investimenti, senza alcun obiettivo di riduzione dei consumi, possono usufruire, alternativamente (è previsto un divieto di cumulo tra i due incentivi), dei crediti d'imposta

disciplinati dai commi 1057-bis e seguenti della legge 178/2020.

Questi ultimi hanno una misura assai meno generosa di quelli 5.0: se consideriamo il livello minimo di riduzione nei consumi energetici (almeno il 3% sulla struttura produttiva), il credito per beni materiali 4.0 è inferiore del 15% (20% contro 35%) fino a 2,5 milioni, del 5% (10% contro 15%) tra 2,5 e 10 milioni, e ancora del 5% per la parte che eccede 20 milioni (tetto di spesa per 4.0) e fino a 50 milioni (tetto di spesa per 5.0). Ad esempio, per investimenti che hanno l'obiettivo minimo di risparmio energetico, a fronte di un costo agevolabile di 20 milioni, il tax credit 4.0 si ferma a 1,75 milioni contro 2,5 milioni per 5.0.

Possono rientrare nel progetto di innovazione e generare costi agevolabili per il credito 5.0 anche gli investimenti in beni materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza, ex articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del Dlgs 199/2021 a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta, come pure le attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi (con taluni limiti di importo ammissibile).

Rebus risorse disponibili

I vantaggi del bonus energetico, però, si fermano qui. Sono molti gli ele-

menti che, nella pratica, rendono più problematico ottenere i crediti 5.0 rispetto a quelli della legge 178/2020.

In primo luogo, va considerato che le risorse sono limitate. A disposizione dei crediti 5.0 vi sono circa 6,2 miliardi di euro (spalmati su diversi anni); l'esaurimento delle risorse, il cui monitoraggio viene gestito dal Gse, comporta di fatto l'inutilizzabilità del credito. Il Gse rende noto all'impresa, dopo la comunicazione ex ante se il credito richiesto è coperto da fondi disponibili; in questa fase, però, l'impresa ha necessariamente già avviato il progetto di innovazione, cioè ha assunto un impegno vincolante all'acquisto di beni nei confronti di uno o più fornitori. Questi rischi non si hanno invece con Industria 4.0, dato che al momento dell'ordine l'impresa ha certezza che, se completerà l'investimento con l'interconnessione, potrà sfruttare il credito d'imposta.

Una seconda problematica riguarda i tempi di completamento dell'investimento. Per Industria 4.0, la consegna e l'installazione di impianti e macchinari può essere effettuata fino a tutto il 30 giugno 2026, purché entro fine 2025 si sia già concluso il contrat-



CERTIFICAZIONI

■ Perizia tecnica asseverata sulla conformità ai requisiti Industria 4.0. compresa interconnessione. Se il costo investimento non supera 300 mila euro, la perizia può essere sostituita da un'autocertificazione

■ Perizia tecnica asseverata sulla conformità ai requisiti Industria 4.0. compresa interconnessione; se il costo investimento non supera 300 mila euro, la perizia può essere sostituita da un'autocertificazione;
■ Certificazione ex ante attestante la riduzione dei consumi energetici preventivata;
■ Certificazione ex post dell'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante;
■ Certificazione dell'effettivo sostenimento della spesa da parte del revisore legale

COMUNICAZIONI

■ Investimenti che si intende avviare dal 30 marzo 2024: comunicazione ex ante e comunicazione al completamento dell'investimento
■ Investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024: comunicazione ex post prima di fruire del credito in F24

■ Comunicazione preventiva con certificazione ex ante e altri documenti richiesti;
■ Comunicazione avanzamento con ordini accettati dal fornitore e pagamento acconto almeno del 20%;
■ Comunicazione di completamento del progetto di innovazione (da inviare entro il 28/02/2026) con certificazione ex post ed altri documenti richiesti tra cui possesso perizia asseverata

CUMULABILITÀ

■ Il credito è cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi purché il cumulo non faccia superare il 100% del costo

■ Il credito non è cumulabile con quello 4.0 né con il credito investimenti Zes.
Il credito è cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi purché il cumulo non faccia superare il 100% del costo

COMPENSAZIONE F24

■ Dall'anno di interconnessione in 3 rate annuali

■ Decorsi 10 giorni dalla comunicazione del Gse dell'importo spettante a seguito del completamento dell'investimento in unica soluzione o in più quote entro il 31 dicembre 2025. L'eccedenza utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo

TASSAZIONE

■ Il provento derivante dal credito non concorre a formare l'imponibile Ires e Irap

■ Il provento derivante dal credito non concorre a formare l'imponibile Ires e Irap

DECADENZA

■ In caso di cessione o trasferimento in strutture produttive estere entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla interconnessione

■ In caso di cessione o trasferimento in strutture produttive diverse (anche non all'estero) da quelle in cui si sono realizzati gli investimenti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al completamento
■ Se entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al completamento non è mantenuto il livello di riduzione dei consumi energetici
■ Altre cause previste dal Dm

DOCUMENTAZIONE

■ Richiamo norma agevolativa su fatture e altri documenti di acquisto. Non necessaria sul Ddt se la fattura lo richiama in modo univoco (Mef, 10/01/2024)

■ Richiamo norma agevolativa su fatture, Ddt e altri documenti di acquisto
■ Le fatture e gli altri documenti devono riportare il codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato dal Gse (TR5-XXXXX)